



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 luglio 2021
(OR. en)

10159/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0162 (NLE)

ECOFIN 644
CADREFIN 339
UEM 179
FIN 520

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia dell'Austria che si è andato a sommare alle sfide già esistenti prima della pandemia. A fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro capite pari al 144 % della media dell'Unione nel 2019, il PIL reale dell'Austria è diminuito del 6,6 % nel 2020 e secondo le previsioni di primavera 2021 della Commissione il PIL diminuirà complessivamente del 3,4 % nel periodo 2020-2021. Gli aspetti di più lunga data che incidono sulle prestazioni economiche a medio termine comprendono, in particolare, le sfide economiche e fiscali legate all'invecchiamento della popolazione, a una crescita della produttività relativamente bassa, a una pressione fiscale relativamente elevata sul lavoro e a un uso non ottimale del potenziale della forza lavoro.

- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte all'Austria nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato all'Austria in particolare di semplificare e razionalizzare le relazioni e le responsabilità in materia di bilancio, assicurare la sostenibilità dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza a lungo termine e dei sistemi pensionistici, spostare l'onere fiscale dal lavoro e rendere la gamma delle misure tributarie più favorevole alla crescita sostenibile, assicurare un'efficace attuazione delle misure di liquidità e di sostegno per l'economia in risposta alla pandemia, migliorare i risultati dei lavoratori scarsamente qualificati nel mercato del lavoro; sostenere l'occupazione a tempo pieno delle donne, assicurare pari opportunità nell'istruzione e innalzare il livello delle competenze di base dei gruppi svantaggiati, compreso quello delle persone provenienti da un contesto migratorio, concentrare gli investimenti sulla duplice transizione sostenibile verde e digitale, in particolare nei settori delle imprese, della ricerca e innovazione, dell'energia, dei trasporti e ridurre gli oneri amministrativi e normativi per le imprese. Avendo valutato i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR"), la Commissione ritiene che la raccomandazione sull'adozione delle misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia di COVID-19 e sostenere l'economia e la successiva ripresa sia stata pienamente attuata. Sono stati conseguiti progressi sostanziali per quanto concerne la raccomandazione di assicurare un'efficace attuazione delle misure di liquidità e di sostegno, in particolare per le piccole e medie imprese.

- (3) Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi PRR, provvedimenti finalizzati tra l'altro a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella suddetta raccomandazione il Consiglio ha inoltre raccomandato agli Stati membri della zona euro di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, di garantire la stabilità macrofinanziaria, di completare l'Unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.
- (4) Il 30 aprile 2021, in esito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi, l'Austria ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. La titolarità nazionale dei PRR è alla base della loro efficace attuazione e del loro impatto duraturo a livello nazionale e della loro credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.

- (5) I PRR dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 (“dispositivo”) e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio¹ al fine di sostenere la ripresa dell'economia nel periodo successivo alla crisi COVID-19. Detti PRR dovrebbero inoltre promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (6) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che implicherà riforme e investimenti in tutta l'Unione. Attraverso l'attuazione coordinata e simultanea e la realizzazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente generando ricadute positive nell'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e la creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute positive prodotte in altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (Rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

¹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

- (8) Il PRR austriaco comprende una combinazione equilibrata di riforme e investimenti che coprono quattro ampi settori di rilevanza per l'Austria: a) ripresa sostenibile, b) ripresa digitale, c) ripresa basata sulla conoscenza e iv) ripresa giusta. Il PRR si concentra sulla transizione verde e su quella digitale, comprendendo investimenti notevoli in settori quali il rinnovamento termico, i trasporti a emissioni zero e le infrastrutture a banda larga ad alta capacità. Il PRR comprende misure che assicurano contributi significativi a tutti e sei i pilastri in termini tanto di riforme quanto di investimenti. Ciascun pilastro è affrontato da numerose misure che assicurano che gli obiettivi del pilastro siano sostenuti da attività afferenti ad almeno un settore di rilevanza per l'Austria. Due pilastri (transizione verde; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) sono sostenuti da misure in tutti e quattro i settori di rilevanza, mentre tre pilastri (trasformazione digitale; coesione sociale e territoriale; politiche per la prossima generazione) sono sostenuti da misure in tre settori. In linea con l'obiettivo generale del PRR austriaco, il maggior numero di misure sostiene la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, seguito da vicino dal numero di misure che sostengono la transizione verde e la coesione sociale e territoriale.

- (9) Le misure a sostegno della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva sono incluse in tutto il PRR e comprendono due importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) pianificati riguardanti le tecnologie orientate al futuro (microelettronica e idrogeno), una riforma fiscale eco-sociale, misure destinate a rafforzare le possibilità di finanziamento per le imprese attraverso un bonus per gli investimenti, il sostegno per ridurre la povertà energetica e misure per liberalizzare il contesto imprenditoriale. La coesione sociale e territoriale è sostenuta da misure di riforma del sistema pensionistico intese a contribuire a ridurre il divario pensionistico di genere e la povertà degli anziani, nonché da investimenti quali quelli in attività di miglioramento delle competenze e riqualificazione, il bonus per l'istruzione e l'aiuto precoce alle donne svantaggiate in gravidanza.
- (10) La salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale sono oggetto di misure quali la creazione del primo istituto austriaco di medicina di precisione e il lancio a livello nazionale di un sostegno dedicato alle giovani madri svantaggiate e alle loro famiglie, destinato a ridurre il loro rischio di esclusione sociale. Misure specifiche in materia di istruzione sosterranno il miglioramento delle competenze digitali degli alunni e contribuiranno a recuperare le opportunità di apprendimento perse in ragione dei periodi di confinamento, contribuendo così a rafforzare la prossima generazione.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (Rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Austria, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate non rientranti nell'ambito di applicazione del PRR dell'Austria, nonostante il fatto che in generale questo Stato membro abbia risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita.

- (12) Il PRR comprende una vasta serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda e che contribuiscono ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Austria. Le modifiche pianificate del sistema fiscale dovrebbero essere progettate per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Austria, contribuendo anche a spostare l'onere fiscale dal lavoro e tenendo conto degli aspetti ecologici e sociali. La partecipazione a tempo pieno delle donne al mercato del lavoro sarà avvantaggiata da una migliore offerta di strutture di qualità per la prima infanzia. Le misure del PRR affrontano anche la sfida da tempo riconosciuta relativa al divario pensionistico di genere. Gli investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili, nella decarbonizzazione dell'industria, nella biodiversità e nell'economia circolare, accompagnati dalle riforme correlate, tra le quali la revisione del quadro di sostegno alle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale dei sistemi di riscaldamento a gasolio, promuoveranno la transizione verde.

- (13) Il PRR affronta inoltre alcune delle sfide sociali ed economiche che sono emerse o si sono esacerbate durante la crisi COVID-19. Ci si aspetta che una serie di misure di politica attiva del mercato del lavoro affronti l'accresciuta necessità di aiuto a favore delle persone scarsamente qualificate e aumenti le opportunità del mercato del lavoro per i gruppi svantaggiati. Tali misure comprendono un bonus per l'istruzione e uno sportello unico per i disoccupati di lunga durata confrontati a molteplici barriere all'occupazione e all'inclusione. Gli alunni che hanno risentito della mancanza di presenza fisica in classe dovrebbero avere l'opportunità di partecipare a contesti aggiuntivi di apprendimento che consentano loro di migliorare le loro conoscenze e assicurino risultati di apprendimento soddisfacenti. Il settore culturale, che ha sofferto per la chiusura dei luoghi della cultura, dovrebbe beneficiare di misure di sostegno riguardanti tra l'altro la digitalizzazione delle opere d'arte e la ristrutturazione di un sito culturale. Ci si aspetta che il principio "una tantum" faciliti e semplifichi l'onere amministrativo per le imprese, in quanto si prefigge di ridurre l'onere amministrativo e diminuire i costi di conformità determinati da sistemi informatici incompatibili, incoraggiando anche gli investimenti.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale dell'Austria, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e i giovani, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (15) Le simulazioni dei servizi della Commissione mostrano che il PRR, unitamente alle restanti misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL dell'Austria in misura compresa tra lo 0,4 % e lo 0,7 % entro il 2026, escludendo il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale. Le misure del PRR austriaco che si prevede avranno un impatto positivo sulla coesione sociale e contribuiranno a ridurre i rischi sociali ed economici dei gruppi vulnerabili comprendono in particolare quelle che migliorano le prospettive di partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi svantaggiati. Le persone scarsamente qualificate, disoccupate e inattive possono beneficiare di misure di miglioramento delle competenze e riqualificazione, che miglioreranno la loro occupabilità. Un accesso più facile alle misure di sostegno sociale attraverso uno sportello unico dovrebbe consentire alle persone maggiormente colpite dalla crisi di superare le sfide e aumentare le loro opportunità di partecipazione sociale.
- (16) Sono previste misure specifiche per i minori e i giovani destinate a consentire loro di superare gli effetti del passaggio all'apprendimento a distanza. Non tutti gli alunni e gli studenti sono stati in grado di beneficiare dell'istruzione online e alcuni di loro hanno quindi vissuto interruzioni nei loro processi di apprendimento. L'offerta di ore supplementari di istruzione si rivolge a chi è stato più duramente colpito dalla crisi. Tra le misure in linea con i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali figurano, in aggiunta al miglioramento dell'accesso a un'istruzione di qualità, un aumento dell'offerta di assistenza alla prima infanzia e le misure destinate a migliorare l'uguaglianza del sistema pensionistico e a contribuire a una maggiore uguaglianza di genere.

Non arrecare un danno significativo

- (17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (Rating A) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (18) La valutazione è stata svolta in conformità dell'approccio in due fasi della valutazione tecnica fornita nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza². Ha per oggetto i sei obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ossia mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento nonché protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Per misure nel contesto delle quali è stato individuato un rischio, quest'ultimo è stato affrontato attraverso misure specifiche e pertinenti per assicurare il pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". In relazione al sostegno finanziario che trasforma l'industria verso la neutralità climatica, dovrebbe essere stabilito un traguardo per assicurare che i pertinenti criteri di ammissibilità siano inclusi nei bandi pubblicati concernenti progetti trasformativi su larga scala nei comparti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE.

¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

² GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 58,7 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI di tale regolamento. A norma dell'articolo 17 del detto regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (20) La metà delle sottocomponenti del PRR comprende investimenti che contribuiranno agli obiettivi climatici con una chiara attenzione alla riduzione delle emissioni di CO₂. Le misure sono quindi in linea con le sfide individuate nel piano nazionale per l'energia e il clima dell'Austria e contribuiranno agli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030. In particolare il PRR si concentra sulla mobilità sostenibile, sugli edifici e sull'industria, che sono tra i maggiori responsabili delle emissioni di gas a effetto serra in Austria. In relazione alla mobilità, alcune misure dovrebbero contribuire all'elettrificazione dei veicoli utilizzati nel trasporto pubblico, mentre altre aumenteranno l'attrattiva della rete di trasporto pubblico, incoraggiando le persone a passare dal trasporto privato a quello pubblico. Le emissioni dell'industria, comprese quelle dell'industria pesante, quali gli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE, e le emissioni risultanti dai trasporti effettuati dalle imprese dovrebbero essere affrontate attraverso un regime di sostegno agli investimenti. Un regime dedicato di sostegno alla sostituzione dei sistemi di riscaldamento a gas e a gasolio con apparecchi di riscaldamento più sostenibili ridurrà inoltre le emissioni degli edifici.
- (21) Si prevede che il PRR consegua gli obiettivi ambientali attraverso le sue azioni a sostegno dell'economia circolare, della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Ci si aspetta che contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per la politica ambientale così come al miglioramento, alla protezione e al ripristino della biodiversità, dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio e alla rete Natura 2000 dell'Austria, contribuendo così alle strategie dell'Unione e nazionali in materia di biodiversità. Una nuova strategia dedicata di protezione del suolo ridurrà l'utilizzazione del suolo.

Contributo alla transizione digitale

- (22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 52,8 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (23) Il PRR dell'Austria contribuirà alla digitalizzazione del paese sostenendo una diffusione capillare delle reti di accesso Gigabit e assicurando che le zone ora scarsamente servite o svantaggiate e remote siano meglio collegate. Le misure del PRR sono coerenti con altre disposizioni quadro austriache che stabiliscono gli obiettivi digitali per il 2030 e il 2050, come la strategia per la banda larga 2030 (*Breitbandstrategie 2030*) o il piano d'azione digitale dell'Austria (*Digitaler Aktionsplan Austria*). Il PRR austriaco dovrebbe assicurare che gli alunni siano dotati dei dispositivi digitali necessari e ci si aspetta che migliori anche le loro competenze digitali e faciliti un maggiore ricorso a mezzi e metodi digitali nei contesti di insegnamento e apprendimento. Ciò contribuirà ad affrontare le sfide che sono state evidenziate in ragione della pandemia di COVID-19, come la difficoltà di fornire istruzione digitale a tutti gli studenti durante i periodi di confinamento.

Impatto duraturo

- (24) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di avere in ampia misura un impatto duraturo sull'Austria (Rating A).
- (25) Il PRR austriaco comprende un numero significativo di riforme che hanno il potenziale per sostenere cambiamenti strutturali duraturi. Tra queste figurano la riforma del sistema sanitario volta a dare maggiore rilevanza all'assistenza sanitaria di base e il sostegno all'assistenza sanitaria alle madri e ai figli. Altre misure previste dal PRR ridurranno inoltre l'onere amministrativo delle imprese e contribuiranno alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.
- (26) Il PRR contiene diversi investimenti che avranno un impatto duraturo in particolare in relazione alla transizione verde e a quella digitale. Le misure per aumentare l'uso di fonti energetiche rinnovabili comprendono il passaggio a sistemi di riscaldamento ecologici. Le ristrutturazioni edilizie dovrebbero ridurre il consumo di energia e le corrispondenti emissioni. Gli investimenti nella banda larga ad alta capacità e le altre misure infrastrutturali faciliteranno la diffusione delle tecnologie digitali e aiuteranno famiglie, imprese e amministrazione a fare il miglior uso possibile dei progressi tecnologici. L'impatto duraturo del PRR può essere rafforzato anche attraverso le sinergie tra il PRR stesso e altri programmi, compresi i fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in maniera sostanziale le sfide territoriali e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (27) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (Rating A).
- (28) L'attuazione generale del PRR austriaco dovrebbe essere monitorata dal ministero delle Finanze austriaco. Sono state definite le idonee modalità secondo le quali gli altri ministeri e agenzie saranno incaricati dell'attuazione e del monitoraggio delle misure di loro competenza e delle relative comunicazioni. I traguardi e gli obiettivi del PRR austriaco costituiscono un sistema adeguato per monitorare l'attuazione del PRR. Sono chiari e completi in misura sufficiente a garantire che il loro completamento possa essere tracciato e verificato. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.
- (29) I meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le competenze descritti dalle autorità austriache risultano sufficientemente solidi da giustificare in maniera adeguata le richieste di erogazione nel momento in cui traguardi e obiettivi saranno considerati completati.

- (30) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi PRR.

Costi

- (31) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (Rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (32) L'Austria ha fornito stime dei costi individuali per tutti i 33 investimenti inclusi nel PRR. L'Austria ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del PRR che deve essere finanziato ai sensi del regolamento non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti.

¹ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

- (33) Sulla base della valutazione delle stime dei costi individuali e dei relativi documenti giustificativi, il costo totale stimato del PRR risulta ragionevole e plausibile. La maggior parte delle stime dei costi individuali presentate unitamente al PRR è considerata ragionevole, comprensibile e fondata su solide ipotesi sottostanti. La maggior parte delle stime dei costi contenute nel PRR austriaco è considerata plausibile, corroborata da costi di riferimento per i principali fattori di costo, sostenuta da prove chiare e in linea con riforme o investimenti comparabili. Infine, il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all'impatto economico e sociale nazionale atteso.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (34) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR sono adeguate (Rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse nell'utilizzo dei fondi erogati conformemente a tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti conformemente a detto regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse, e per tutelare il bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

- (35) Il PRR comprende una descrizione dettagliata del sistema di controllo e delle modalità definite per assicurare l'attuazione delle misure in conformità con tutte le norme applicabili. Il sistema è basato su processi e strutture solidi, nel contesto dei quali il ministero delle Finanze ha il ruolo di organismo centrale di coordinamento. Il sistema comprende attori chiaramente individuati e prevede che i ministeri competenti siano responsabili della supervisione e del controllo delle agenzie esecutive nei casi in cui non attuano essi stessi le misure. I ministeri competenti sono soggetti al controllo delle rispettive unità di audit interno. L'organo centrale di controllo è la Corte dei conti nazionale.
- (36) Il sistema di audit e controllo stabilito nel PRR definisce chiaramente le modalità di separazione delle funzioni pertinenti. Descrive le competenze nell'ambito del sistema di controllo interno e fornisce il mandato giuridico dell'autorità centrale di controllo evidenziandone l'indipendenza rispetto al governo. La competenza degli organismi e delle agenzie esecutivi per la raccolta e la conservazione dei dati sui beneficiari finali e di altre informazioni pertinenti, comprese le modalità secondo le quali le informazioni vengono messe a disposizione degli organismi di controllo, è chiaramente definita nel PRR, che prevede anche l'uso di idonei registri e banche dati.
- (37) Il PRR stabilisce chiaramente che la capacità amministrativa del sistema austriaco di audit e controllo è sufficiente per l'attuazione del PRR. Le strutture esistenti che hanno esperienza di gestione dei fondi UE dovrebbero essere incaricate di svolgere le azioni necessarie.

Coerenza del PRR

- (38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (Rating A) azioni coerenti.
- (39) Il PRR contiene un insieme equilibrato di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente in larga misura. La progettazione del PRR assicura che tanto le riforme quanto gli investimenti contribuiscano all'obiettivo generale di affrontare le sfide strutturali di lunga durata, affrontando allo stesso tempo quelle legate alla pandemia di COVID-19. Il PRR prevede incentivi a favore della transizione verde o di quella digitale, quali l'introduzione di un prezzo della CO₂ e la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibile fossile, affrontando allo stesso tempo l'impatto sociale correlato con misure di contrasto alla povertà energetica. Il PRR prevede la riqualificazione e il miglioramento delle competenze principalmente delle persone scarsamente qualificate, riducendo allo stesso tempo gli ostacoli che attualmente si frappongono alla partecipazione a tali attività. Ci si aspetta che i cambiamenti strutturali semplifichino l'onere amministrativo delle imprese per mezzo di punti di accesso unici digitali, mentre gli investimenti assicurano un aumento su larga scala delle capacità digitali.

Uguaglianza di genere

- (40) Il PRR austriaco contiene una serie di misure che dovrebbero consentire di far fronte alle sfide poste al paese in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità per tutti. Le considerazioni in materia di uguaglianza di genere si riflettono in tutto il PRR. Le misure comprendono riforme e investimenti destinati ad aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro grazie all'aumento dell'offerta di posti nelle strutture di istruzione e cura della prima infanzia. Il PRR affronta anche le esigenze sanitarie delle donne svantaggiate in gravidanza. Nel settore della ricerca, sono inclusi obiettivi per le donne che si laureano in discipline nel campo delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. Le misure concernenti le modifiche del sistema pensionistico ridurranno il divario pensionistico di genere. Inoltre il PRR comprende misure destinate a migliorare i risultati scolastici e i livelli di competenze dei gruppi svantaggiati, come le persone provenienti da un contesto migratorio.

Autovalutazione della sicurezza

- (41) Non è stata fornita un'autovalutazione della sicurezza in quanto l'Austria non l'ha considerata necessaria, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

- (42) Il PRR austriaco comprende due importanti IPCEI pianificati. Attraverso il progetto sulla microelettronica e la connettività saranno rafforzati settori quali l'elettronica di potenza, i sensori e le tecnologie di processo, mentre settori quali le tecnologie innovative di rete e di microelettronica dovrebbero essere ulteriormente sviluppati per sostenere l'autonomia strategica dell'Europa e le soluzioni efficienti sotto il profilo energetico. Il progetto di costruzione di un ecosistema europeo dell'idrogeno sosterrà la produzione, lo stoccaggio e l'applicazione industriale dell'idrogeno, in particolare nelle industrie ad alta intensità energetica e nel settore della mobilità. Ciò dovrebbe contribuire agli obiettivi climatici dell'Unione.

Processo di consultazione

- (43) Secondo la sintesi del processo di consultazione fornita dall'Austria, le autorità locali e regionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi sono stati consultati durante la preparazione del PRR. Il PRR dettaglia la portata e l'entità dei 174 contributi pervenuti da 148 diversi soggetti entro il 26 febbraio 2021. Il PRR definisce inoltre nel dettaglio quali delle misure incluse nel PRR sono state sostenute dai portatori di interessi. Per garantire la titolarità da parte degli attori pertinenti, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante tutta l'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal PRR.

Valutazione positiva

- (44) A seguito della valutazione positiva della Commissione in merito al PRR austriaco nella quale si è concluso che il PRR soddisfa i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (45) Il costo totale stimato del PRR dell'Austria è pari a 4 499 475 001 EUR. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per l'Austria, il contributo finanziario assegnato al PRR dell'Austria dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione dell'Austria. L'attuazione del PRR austriaco mobilita pertanto oltre al sostegno dell'Unione ulteriori importi che saranno forniti dal bilancio nazionale.

- (46) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per l'Austria deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, per l'Austria dovrebbe essere messo a disposizione un importo da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022 non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- (47) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio¹. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dell'Austria, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.
- (48) L'Austria ha chiesto un prefinanziamento pari al 13 % del contributo finanziario. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione dell'Austria subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 (“accordo di finanziamento”).

¹ GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

- (49) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR dell'Austria sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2
Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione dell'Austria un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 3 461 398 824 EUR¹. Dev'essere disponibile un importo di 2 230 734 344 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per l'Austria un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 3 461 398 824 EUR, dev'essere disponibile un ulteriore importo di 1 230 664 480 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina un contributo finanziario massimo aggiornato per l'Austria inferiore a 3 461 398 824 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo di 2 230 734 344 EUR dev'essere disponibile per essere impegnato giuridicamente secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241 dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

¹ Importo corrispondente alla dotazione finanziaria dopo detrazione della quota proporzionale dell'Austria delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione dell'Austria il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 449 981 847 EUR, pari al 13 % del contributo finanziario. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale l'Austria ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, l'Austria deve conseguire i traguardi e gli obiettivi entro il 31 agosto 2026 subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio
Il presidente
